



UNA REGIONE +GRANDE

OBBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE” (COFINANZIAMENTO FESR)

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con Decisione della Commissione europea (CE) C(2015) 5903 del 17/08/2015, successivamente modificato con Decisione C(2018) 4873 del 19/07/2018 e Decisione C(2019) 4061 del 5/6/2019

Il presente Bando dà attuazione all’Asse Prioritario: 5. RISCHIO SISMICO E IDRAULICO

Obiettivo Tematico 5. Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi

Priorità di investimento 5b. Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi.

Obiettivo specifico 5.3 Riduzione del rischio sismico

AZIONE 5.3.2. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI PUBBLICI UBICATI NELLE AREE MAGGIORMENTE A RISCHIO

In attuazione dell’azione 5.3.2 del POR Veneto 2014-2020, la Regione del Veneto, con DGR n. del .././..., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n., del .././..., ha approvato il seguente

BANDO

per la presentazione delle domande di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate:

Articolo 1

Finalità e oggetto del bando

1. Il territorio della Regione del Veneto è esposto ad un rischio sismico accentuato. Conseguentemente si impone la necessità di rafforzare il monitoraggio e la sorveglianza delle zone sismiche potenzialmente più pericolose, definite tali dalla mappa approvata con l'O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006. E' altresì indispensabile realizzare la messa in sicurezza degli edifici strategici e rilevanti per aumentarne la resistenza in caso di sisma. A tal fine il Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 5903 del 17 agosto 2015, ha predisposto, in conformità ai Reg. (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, l'Asse prioritario 5 – Rischio sismico e idraulico, con riferimento all'Obiettivo Tematico 5 “Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi” ed alla Priorità di investimento 5b “Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi”.

In questo ambito è inserita l'Azione 5.3.2 per la selezione ed il finanziamento di interventi di natura strutturale sugli edifici definiti strategici e rilevanti, ai sensi della D.G.R. n. 3645 del 28 novembre 2003.

Il presente Bando ammette le operazioni che garantiscono il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento.

2. A tal fine si esplicitano le seguenti definizioni:

- a. Accelerazione al suolo: parametro descrittivo della pericolosità di base utilizzato per la definizione dell'azione sismica di riferimento per opere ordinarie (Classe II delle Norme Tecniche per le Costruzioni). Convenzionalmente, è l'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido e pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in un intervallo di tempo di 50 anni.
- b. Edificio: una unità strutturale indipendente o un aggregato indipendente di unità strutturali. Gli edifici possono essere isolati ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono tra loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale oppure considera l'aggregato nel suo complesso.
- c. Edifici strategici: edifici con destinazione d'uso di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile, definiti nell'allegato A della DGR n. 3645 del 28/11/2003 o, per quanto applicabile, dell'allegato 1 dell'OPCM 3685/2003.
- d. Edifici rilevanti: edifici che in caso di evento sismico possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, definiti nell'Allegato B della DGR n. 3645 del 28/11/2003 o, per quanto applicabile, nell'allegato 1 dell'OPCM 3685/2003.
- e. Verifica sismica: verifica effettuata in ottemperanza a quanto previsto dalla OPCM n. 3274 del 20/03/2003, art. 2, condotta secondo le norme tecniche contenute negli allegati 2 e 3 dell'ordinanza stessa e ss.mm.ii., o secondo il DM 14/09/2005 o il DM 17/01/2018, dalla quale si evince l'indice di rischio sismico dell'edificio.

- f. Indice di rischio: rapporto tra l'accelerazione di picco al suolo (PGA) che determina il raggiungimento dello stato limite di riferimento, e l'accelerazione che la norma indica nello specifico sito in cui si trova la costruzione e per lo stesso stato limite.
- g. Indice di rischio sismico, per edifici rilevanti: indice di rischio calcolato allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV).
- h. Indice di rischio sismico, per edifici strategici: il minore tra l'indice di rischio allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) e l'indice di rischio allo stato limite di danno (SLD).
- i. Adeguamento sismico: intervento definito dal capitolo 8.4.3 del D.M. 17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni", ossia atto a conseguire i livelli di sicurezza richiesti per gli edifici di nuova costruzione.
- j. Miglioramento sismico: intervento definito dal capitolo 8.4.2 del DM 17/01/2018, ossia atto ad accrescere la sicurezza strutturale attuale, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle norme; per questa tipologia le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, e devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda, η , pari al 60%, salvo nel caso di edifici soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie a disposizione sono pari ad euro 12.573.956,86 a carico del POR FESR Veneto 2014-2020. Ulteriori risorse possono essere assegnate al presente Bando dalla Autorità di Gestione del POR FESR Veneto, secondo le disponibilità.

Le risorse che si rendessero in seguito disponibili per effetto di rinunce, decadenze, revoche ed economie possono essere impiegate per integrare il contributo riconosciuto all'ultimo intervento finanziato della graduatoria, fino a concorrenza dell'importo a questo spettante, qualora le risorse inizialmente disponibili fossero risultate parzialmente insufficienti.

La Giunta regionale si riserva altresì la possibilità di impiegare le somme resesi disponibili per effetto di rinunce, decadenze, revoche ed economie per l'eventuale scorrimento della graduatoria, nei limiti di quanto previsto dalla Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39.

Articolo 3

Localizzazione

Gli interventi sono realizzabili in Veneto nel territorio dei Comuni di cui all'Allegato D "Elenco dei Comuni", desunto dall'Allegato 7 alla O.P.C.M. n. 532/2018, ossia nei Comuni il cui territorio è caratterizzato, in tutto o in parte, da un'accelerazione massima al suolo almeno pari a 0,125g come rilevabile dalla mappa di pericolosità sismica di cui all'O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006, recepita con D.G.R. n. 96/CR del 7 agosto 2006.

Articolo 4

Soggetti ammissibili

Il presente Bando è rivolto agli Enti pubblici, così definiti ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente ai territori comunali di cui all'Allegato D "Elenco dei Comuni" al presente Bando.

Gli Enti di cui al comma 1 devono possedere capacità amministrativa e operativa e capacità finanziaria in relazione al progetto da realizzare.

La capacità amministrativa e operativa è soddisfatta mediante l'assegnazione al progetto di personale in possesso di esperienza almeno biennale nella gestione tecnico-amministrativa di appalti di opere pubbliche. A tale scopo la domanda di contributo deve indicare il responsabile del procedimento ed i suoi eventuali collaboratori e deve essere corredata dei curricula professionali degli stessi. Il gruppo di lavoro così costituito deve essere mantenuto, con riguardo alle professionalità coinvolte, per tutto il corso dell'operazione.

La capacità finanziaria è dimostrata con la presentazione, all'atto della domanda, del Programma triennale dei lavori pubblici e del relativo atto di approvazione, nel quale sia previsto l'intervento oggetto della domanda.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità. Devono inoltre essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto. I requisiti attinenti alla stabilità delle operazioni che comportano investimenti in infrastrutture (art. 71 del Reg. 1303/2013) devono essere mantenuti dal momento di presentazione della domanda fino a cinque anni successivi al pagamento finale al Beneficiario.

Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere comunicata tramite PEC all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, AVEPA (protocollo@cert.avepa.it) per le necessarie verifiche e valutazioni entro 30 giorni dall'evento.

Articolo 5

Interventi ammissibili

In conformità con i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Veneto il 3 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 110, c. 2 del Reg. (UE) 1303/2013, sono ammissibili interventi di adeguamento o di miglioramento, di cui all'art. 1, c. 2, lettere i ed j), che riguardino edifici, di proprietà del soggetto proponente, definiti strategici e rilevanti di competenza regionale ai sensi della D.G.R. n. 3645 del 28 novembre 2003, Allegati A e B, e situati su territorio comunale caratterizzato da un'accelerazione massima al suolo almeno pari a 0,125g come rilevabile dall'Allegato D, desunto dall'Allegato 7 alla O.P.C.M. n. 532/2018.

Per "edificio" si intende una unità strutturale indipendente o un aggregato indipendente di unità strutturali. Nel caso di aggregato indipendente di unità strutturali, ciascuna con il proprio indice di rischio, si deve considerare l'indice di rischio ante intervento più basso.

Gli interventi devono consistere in opere di natura strutturale ed eventuali opere ad esse strettamente connesse, tali che il valore dell'indice di rischio dell'edificio post-intervento risulti almeno pari a 0,6 e che sia conseguita l'agibilità, la funzionalità e la piena fruibilità dell'edificio (per "indice di rischio" si veda la definizione all'art. 1 c. 2 lett. f-g-h).

Possono essere ammessi interventi già iniziati, purché non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda, in conformità all'art. 65, comma 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013. Ai fini del presente bando per "intervento non concluso" si intende un intervento per il quale la Direzione Lavori alla data di presentazione della domanda non abbia ancora emesso il certificato di ultimazione dei lavori.

Può essere presentata domanda di contributo per interventi il cui costo ammissibile, composto secondo il successivo art. 6 e dichiarato in sede di domanda sia almeno pari ad euro 200.000.

Sono esclusi gli interventi:

- a) su edifici il cui indice di rischio \square ante-intervento risulti già superiore a 0,8;
- b) che ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (2018) sono definiti "riparazioni o interventi locali", ad eccezione di quelli direttamente connessi e contestuali alle opere strutturali ammesse e/o ad esse complementari;
- c) di demolizione e ricostruzione completa dell'unità strutturale;
- d) su edifici situati in area soggetta a pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata (zone P3, P4 secondo il Piano di Assetto Idrogeologico);

- e) su edifici catastalmente iscritti come unità collabenti (ruderi);
- f) su edifici costruiti o adeguati alle norme sismiche emanate successivamente al 1984, e per i quali la categoria sismica di riferimento all'epoca della progettazione corrisponde alla zona sismica attuale o superiore;
- g) su edifici la cui proprietà non sia al 100% dell'ente pubblico richiedente;
- h) su edifici in cui l'attività strategica e rilevante è svolta da soggetti privati;
- i) su edifici in cui siano insediate due o più attività diverse ove almeno una di esse non sia strategica o rilevante;
- j) di tipologia che non rientri nelle definizioni di cui all'art.1.

Articolo 6

Spese ammissibili

L'ammissibilità delle spese viene valutata ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.

Sono ammissibili le spese pagate dai beneficiari nel periodo di ammissibilità della spesa che decorre dal 01/01/2019 fino al termine previsto per la presentazione della rendicontazione finale dell'intervento con richiesta di erogazione del saldo stabilito all'art. 10.

All'interno del Quadro Economico di progetto si riconoscono ammissibili, ai fini del presente Bando, le seguenti categorie di spesa:

A. Lavori comprensivi dei relativi oneri per la sicurezza:

- A1: opere strutturali relative ad interventi di adeguamento/miglioramento sismico della struttura;
- A2: opere di finitura strettamente connesse alle opere strutturali A1 (es. tamponamenti, intonaci, tinteggiature, pavimenti, impermeabilizzazione ecc.) realizzate con impiego di materiali di scelta commerciale di tipo standard, mediante l'applicazione del Prezzario Regionale vigente, integrato, per le voci non contemplate nello stesso, con le eccezioni dovute, ove prescritto, per gli interventi riguardanti edifici sottoposti a tutela beni culturali e paesaggistici ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004;
- A3: opere di impiantistica (termoidraulica, elettrica, meccanica, speciale) e opere finalizzate a conseguire standard di funzionalità ricettiva, distributiva, tecnologica, di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche ecc.; tali opere si intendono strettamente connesse alle opere strutturali A1, in quanto garantiscono la funzionalità dell'impiantistica dell'edificio e possono esse stesse essere realizzate secondo standard di sicurezza antisismica;
- A4: opere relative agli interventi di consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo connesse alla salvaguardia dell'edificio;

B. Spese tecniche:

- B1: studi di valutazione del comportamento sismico allo stato attuale e post intervento; studi propedeutici alla realizzazione dell'intervento quali indagini geologiche (rilievi geologici e geomorfologici), indagini geofisiche, geotecniche e prove di laboratorio, indagini e prove sui materiali e sulle strutture; rilievo geometrico e strutturale;
- B2: onorari per la redazione dei progetti architettonici/strutturali; onorari per il coordinamento della progettazione ed esecuzione della sicurezza del cantiere, nonché per la direzione e la contabilità dei lavori; spese per l'assistenza al RUP, per il collaudo degli interventi;
- B3: pubblicità legale qualora si tratti di un costo non recuperabile per il beneficiario, commissioni giudicatrici, occupazioni temporanee;
- B4: l'imposta sul valore aggiunto qualora non recuperabile o compensabile da parte del soggetto Beneficiario. I soggetti che hanno possibilità di compensare l'IVA, in sede di presentazione della domanda di sostegno, in base ai valori storici, devono indicare l'importo dell'IVA non recuperabile, sulla quale, successivamente, in sede di ammissione, potrà essere apportata un'eventuale rettifica al ribasso. Il soggetto richiedente è tenuto a dimostrare, attraverso idonea documentazione, l'avvenuto calcolo della quota dell'IVA come sopra riportato.

- B5: altri oneri finanziari e previdenziali quando costituiscono un costo non recuperabile dal beneficiario (art. 69, c. 2 lett c) del Reg. (UE) n. 1303/2013.
- B6: servizi strettamente connessi alle opere e finalizzati a permettere l'esecuzione dei lavori nonché a rendere fruibile l'opera (es. pulizie, traslochi,...) che siano espressamente previsti nel quadro economico del progetto.

Le spese tecniche B2 sono ammissibili nella misura massima del 15% del totale dei Lavori A.

Articolo 7 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili al sostegno le spese riguardanti:
 - a. acquisto di terreni;
 - b. acquisto di fabbricati;
 - c. locazione di immobili;
 - d. acquisto di materiale usato;
 - e. oneri finanziari quali interessi passivi, interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
 - f. oneri inerenti a conti bancari ossia le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
 - g. eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
 - h. ammende, penali e spese per controversie legali, nonché maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti;
 - i. spese di personale esterno per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento
 - j. spese per il personale compresi gli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui all'art. 113, comma 2 del d. lgs. 50/2016.

Articolo 8

Forma soglie e intensità del sostegno

Sulla base della richiesta di finanziamento presentata dal Beneficiario, alle domande ritenute ammissibili è riconosciuto un sostegno pari al 90%, della spesa richiesta e ammessa.

Ai sensi dell'OPCM 3907/2010, il costo massimo per metro cubo di volume lordo di edificio è riconoscibile nella misura massima di euro 250,00 per gli interventi di adeguamento sismico e nella misura massima di euro 150,00 per gli interventi di miglioramento sismico.

Il contributo massimo concedibile ammonta ad € 800.000,00.

In fase di istruttoria della contabilità finale, qualora le spese rendicontate ammesse al contributo fossero di importo inferiore a quello fissato all'atto della concessione, il contributo spettante sarà ricalcolato in proporzione all'aliquota di finanziamento iniziale, pari al 90%.

Le spese eccedenti il contributo potranno essere finanziate dall'Ente beneficiario mediante risorse proprie (compresi i finanziamenti bancari) o altri contributi volti alla realizzazione del medesimo progetto (nel rispetto dei limiti di cumulo previsti al successivo art. 9).

Articolo 9

Cumulabilità degli aiuti

Le agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese (art. 65 c. 11 Reg. (UE) n. 1303/2013).

1. I contributi assegnati sono cumulabili, per le medesime spese riconosciute ammissibili, con altre forme di sostegno, qualsiasi sia la denominazione e la natura, purché nei limiti del 100% della spesa ammessa a contributo.
2. È ammesso anche il cumulo con altre forme di contribuzione comunitaria, a condizione che siano dirette a voci di spesa diverse da quelle oggetto di agevolazione nell'ambito del presente Avviso ai sensi dell'art. 65, comma 11 del Regolamento UE n. 1303/2013.
3. In fase di rendicontazione della spesa il Beneficiario dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già richiesti o concessi, diretti al medesimo intervento in fase di presentazione della domanda, specificando:
 - la misura di incentivazione (citandone gli estremi) per la quale è stata presentata domanda o per la quale si è beneficiari;
 - l'entità del contributo;
 - le voci di spesa oggetto del contributo.
4. Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

Articolo 10

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Ogni domanda deve riguardare un unico intervento come definito agli artt. 1 e 5. Possono essere presentate al massimo due domande da parte del medesimo ente pubblico, considerando anche le domande presentate in forma associata.
2. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu>. Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile accedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema.
3. In sede di compilazione della domanda in SIU del Quadro "Dati specifici", il richiedente dovrà inoltre fornire la seguente dichiarazione: "Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro il rischio sismico", dichiarando il numero di effettivi utilizzatori abituali dell'edificio oggetto di intervento.
4. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria, elencata alle successive lettere da a) m) del presente articolo, la domanda può essere presentata definitivamente tramite SIU.
5. Il termine per la presentazione della domanda di sostegno è stabilito alle ore 13:00:00 di venerdì 13/03/2020.
6. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, è necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <http://www.agid.gov.it/agendadigitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.
7. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non

costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito ai sensi art. 71 comma 3 del DPR 445/2000;

8. La domanda in formato pdf deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del Comune o da un suo delegato.
9. La domanda di contributo è irricevibile e pertanto non è considerata presentata qualora:
 - a) non risulti firmata digitalmente ovvero rechi una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - b) non siano presentati entro i termini di cui al precedente comma 4;
 - c) siano redatti e/o sottoscritti e/o inviati secondo modalità non previste dal presente bando;
10. Alla domanda di contributo devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 - a) relazione sullo stato di fatto a seguito di verifica sismica secondo le norme tecniche degli allegati 2 e 3 dell'O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 e ss.mm.ii. o secondo i D.M. 14/09/05 e 17/01/18, dalla quale si evincano il rapporto capacità/domanda α_{SLV} , che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di salvaguardia della vita, ed il rapporto capacità/domanda \square_{SLD} , che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa; in tale relazione deve essere altresì riportato il rapporto capacità/domanda post-intervento;
 - b) attestazione di classificazione sismica (ACS) pre intervento;
 - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 contestualmente alla domanda attestante che gli edifici sono stati costruiti o adeguati alle norme sismiche emanate precedentemente al 1984, e per i quali la categoria sismica di riferimento all'epoca della progettazione non corrispondeva alla zona sismica attuale o superiore;
 - d) progetto di fattibilità o progetto di livello superiore (si vedano successivo comma 12 punti i)-viii));
 - e) atto di approvazione del progetto, nel caso di progetti di fattibilità;
 - f) atto di verifica, nel caso di progetti definitivi;
 - g) atti di verifica e di validazione, nel caso di progetto esecutivo o di progetto definitivo a base di gara d'appalto integrato;
 - h) cronoprogramma di realizzazione dell'intervento coerente con le tempistiche di cui al successivo art. 13;
 - i) dichiarazione, resa dal progettista, che il costo del progetto è stato determinato mediante l'applicazione del Prezzario Regionale vigente, integrato, per le voci non contemplate nello stesso, con nuovi prezzi ragguagliati a quelli del suddetto prezzario;
 - j) verbale di inizio lavori (per gli interventi già avviati, ma non ancora conclusi, ai sensi art. 5);
 - k) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 contestualmente alla domanda per attestare la capacità amministrativa (All B), e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 per attestare la capacità finanziaria ed operativa di soddisfare il piano finanziario e i termini per l'esecuzione dei progetti presentati (All. C);
 - l) qualora necessaria ed esperita con esito positivo, Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e D.g.r. 1400/2017 (Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3));
 - m) copia della delega o di documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma.
11. Gli allegati di cui ai commi precedenti, ove si tratti di documenti per i quali la firma è elemento costitutivo, devono risultare firmati prima del caricamento definitivo nel SIU. In particolare, devono essere prodotti e risultare firmati i seguenti documenti:
 - la domanda di sostegno, con firma digitale, da parte del Legale Rappresentante dell'Ente o un suo delegato;
 - la dichiarazione, da parte del Legale Rappresentante dell'Ente con firma digitale, con cui si attesta che al progetto è assegnato il personale in possesso di esperienza almeno biennale

nella gestione tecnico-amministrativa di appalti di opere pubbliche, individuati nella dichiarazione e nei curriculum allegati alla stessa (dichiarazione sul possesso dei requisiti in merito alla capacità amministrativa e operativa);

- la dichiarazione, da parte del Legale Rappresentante dell'Ente con firma digitale, con cui si attesta che le opere oggetto della domanda di sostegno sono inserite nel Programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale, individuati nella dichiarazione allegata alla stessa (dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità finanziaria);
- l'eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma (anche in firma olografa), laddove la domanda non si sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente;
- gli allegati resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, soggetti alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

12. Il progetto viene trasmesso nella sua completezza ai sensi della normativa vigente, in sede di domanda di contributo è richiesto l'invio di tutti gli elaborati:

- i. relazione generale di progetto;
- ii. quadro economico di progetto approvato e il relativo computo metrico redatto sulla base del prezzario regionale;
- iii. elenco della documentazione del progetto;
- iv. elaborati di progetto, rispondenti a quanto previsto dal d lgs. 50/2016, art. 23, comma 6, 7 e 8;
- v. atto di proprietà dell'immobile;
- vi. visura catastale;
- vii. tavola con estratto del PAI con indicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
- viii. dichiarazione dell'attività svolta/utilizzo all'interno dell'immobile (rilevante strategico);
- ix. dichiarazione che il fabbricato sia rilevante o strategico;
- x. qualificazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto come spesa non recuperabile ovvero recuperabile pro-quota;

Articolo 11

Valutazione delle domande e priorità

Il presente Bando applica i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Veneto il 3 febbraio 2016, ai sensi art. 110, c. 2 del Reg 1303/2013. Per motivi di efficienza istruttoria, le domande di sostegno pervenute verranno istruite secondo l'ordine di punteggio della graduatoria provvisoria che il sistema elaborerà sulla base dell'autovalutazione effettuata dai singoli beneficiari.

1) Categoria di ente pubblico proponente:

- a. Comuni o loro forme associate o coordinate (L. R. 17/04/2012, n. 1, art. 12, c. 2) punti 14
- b. Ente territoriale (art. 114 della Costituzione italiana) non compreso nella precedente punti 7 categoria a.
- c. Altro ente pubblico (art. 1, c. 2 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165) 0

2) accelerazione massima al suolo in cui il Comune ricade in tutto o in parte (parametro ag stabilito in tutto il territorio regionale dall'Allegato 7 alla OPCM 532/2018):

- a. $0.125 g < ag \leq 0.150 g$ punti 0
- b. $0.150 g < ag \leq 0.175 g$ punti 2
- c. $0.175 g < ag \leq 0.225 g$ punti 4
- d. $ag > 0.225 g$ punti 6

3) grado di avanzamento dell'intervento:

- a. progetto di fattibilità punti 0
- b. progetto definitivo punti 2
- c. progetto esecutivo punti 4
- d. intervento avviato (verbale inizio lavori sottoscritto in data antecedente il termine di punti 6 presentazione della domanda)

4) differenza, Δ , tra Δ post-intervento e Δ ante-intervento (si ricorda che l'indice di rischio Δ , per gli edifici rilevanti è Δ_{SLV} in caso di collasso, mentre per gli edifici strategici è il minore tra Δ_{SLD} ed Δ_{SLV}):

- a. $\Delta \leq 0,2$ punti 0
- b. $0,2 < \Delta \leq 0,4$ punti 1
- c. $0,4 < \Delta \leq 0,6$ punti 2
- d. $\Delta > 0,6$ punti 3

5) popolazione interessata dall'intervento, ossia numero massimo giornaliero di potenziali utilizzatori dell'edificio:

- a. < 50 individui punti 0
- b. ≥ 50 individui punti 1

I punteggi di cui al numero 4) sono basati sui dati progettuali proposti dal Richiedente per l'intervento da realizzare e, pertanto, ad opera conclusa, è prevista la verifica dei lavori effettivamente conseguiti e la rivalutazione del punteggio complessivo. Il Beneficiario è tenuto ad inoltrare l'Attestato di classificazione sismica (ACS) post intervento da inoltrare con la domanda di saldo. Gli eventuali scostamenti in riduzione dovranno essere adeguatamente motivati e, comunque, il punteggio complessivo rivalutato non dovrà essere inferiore o uguale al punteggio attribuito al primo intervento non finanziato. In caso contrario il contributo si ritiene decaduto.

Qualora la situazione di parità persista, viene riconosciuta priorità all'intervento da effettuarsi nel territorio comunale che presenta il valore più alto di accelerazione al suolo, ag (rif. Allegato D desunto dall'Allegato 7 alla O. P. C. M. n. 532/2018).

Articolo 12

Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, la procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA, che approva l'elenco contenente la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno nonché l'elenco delle domande inammissibili al sostegno con le relative motivazioni di inammissibilità. Tale decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione.
2. AVEPA, dopo l'approvazione degli elenchi di cui al punto 1, fornisce a tutti i partecipanti al bando una comunicazione della ammissibilità e della inammissibilità della domanda di sostegno con la relativa motivazione, nonché comunica loro la data di pubblicazione sul BUR del suddetto Decreto.

Articolo 13

Obblighi a carico dei beneficiari II

beneficiario è tenuto a:

- a) rispettare le normative comunitaria e nazionale, in particolare le norme in materia di appalti pubblici, tutela della concorrenza, tutela dell'ambiente, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, pari opportunità;

- b) mantenere una contabilità separata del progetto oppure una adeguata codificazione contabile che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
- c) conservare in fascicolo separato durante la realizzazione dell'opera e per almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- d) mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità del bene oggetto dell'intervento per almeno 5 anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell' art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- e) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione, come previsto dal Reg. (UE) n.1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Reg. (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II); in particolare
 - fornire sul sito web, ove esista, una breve descrizione dell'intervento, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea;
 - riportare, su qualsiasi documento riguardante il progetto finanziato, l'indicazione che l'intervento viene finanziato nell'ambito del POR 2014 – 2020 del Veneto con il concorso di risorse comunitarie del FESR;
 - installare, durante l'attuazione del progetto, nel luogo dell'intervento, un cartellone temporaneo (cartello di cantiere) esplicativo di dimensioni rilevanti;
 - esporre, entro tre mesi dal completamento del progetto, una targa esplicativa permanente, visibile al pubblico e di dimensioni significative che indichi il tipo e la denominazione del progetto;
- f) accettare e collaborare ai controlli che AVEPA e/o altri soggetti preposti svolgono sugli interventi, ai sensi degli artt. 125 e 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- g) comunicare, con le modalità e i tempi indicati dalla Regione, le informazioni in merito allo stato di attuazione degli interventi;
- h) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato secondo il modello di cui all' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 14

Svolgimento delle attività, varianti, proroghe

1. Il beneficiario del contributo deve obbligatoriamente rispettare la seguente tempistica:
 - entro il termine di **9** mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria, il beneficiario deve trasmettere l'atto di approvazione del progetto esecutivo attestante la copertura finanziaria del progetto, il progetto esecutivo approvato (nel caso in cui non fosse stato presentato in fase di ammissibilità) nonché la comunicazione di inizio lavori, tramite PEC all'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura, AVEPA (protocollo@cert.avepa.it);
 - in caso di superamento del termine è applicata una riduzione del contributo riconosciuto pari a all'1% dell'impegno iniziale con incremento dell'1% per ogni mese ulteriore;
 - ultimazione lavori entro 24 mesi dal Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva l'elenco contenente la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno.
2. Non sono ammesse modifiche al progetto né varianti in corso d'opera che comportino il cambiamento della tipologia di intervento da adeguamento a miglioramento o viceversa. Sono parimenti inammissibili modifiche e varianti che conseguano un valore di post-intervento inferiore al valore prospettato in sede di domanda e per il quale il beneficiario ha ottenuto l'assegnazione del contributo, fatto salvo il caso degli interventi rispetto ai quali siano insorti limiti imposti da prescrizioni degli enti e/o delle autorità preposte.

3. Le variazioni in corso d'opera dell'appalto devono essere tempestivamente trasmesse ad AVEPA e devono essere motivate ai sensi dell'art. 106 del codice dei contratti. Non sono ammesse variazioni al progetto che comportino il cambiamento della tipologia d'intervento. A corredo della richiesta di ammissione della variante, è necessario trasmettere:
- atto di approvazione della variante;
 - eventuale relazione del Rup;
 - relazione tecnica del Direttore dei Lavori ed elaborati;
 - atto di sottomissione o atto aggiuntivo, con l'eventuale verbale di concordamento nuovi prezzi;
4. Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la realizzazione dell'intervento entro e non oltre il termine stesso: per cause di forza maggiore, cause eccezionali e motivazioni non dipendenti dalla volontà o dall'organizzazione del Beneficiario; lo stesso dovrà inviare la richiesta ad AVEPA (protocollo@cert.avepa.it) e per conoscenza all'Adg (programmazione.unitaria@pec.regione.veneto.it).
- 5) Per quanto non disciplinato dai commi precedenti, si rimanda al capitolo 3.2 "Disposizioni relative alle variazioni in corso di realizzazione delle operazioni" del Manuale procedurale del POR modificato con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 8 del 8/2/2018 e s.m.i.

Articolo 15

Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

- AVEPA, in applicazione dell'art. 54 della L. R. n. 27/2003, può disporre, su richiesta del beneficiario, l'erogazione di una anticipazione pari al 40% del contributo assegnato. Il beneficiario deve fornire quale strumento di garanzia un atto rilasciato dall'organo decisionale dell'Ente pubblico stesso, nel quale questo si impegna a versare l'importo coperto dalla garanzia e l'interesse, se il diritto all'anticipo viene revocato. Il testo dell'atto rilasciato dall'organo decisionale deve essere redatto secondo gli schemi approvati e resi disponibili al seguente indirizzo <http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020> ("Fac-simile garanzia anticipo per Enti Pubblici"), è consentito presentare la domanda di anticipo entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
 - La conclusione degli interventi deve avvenire entro il 20 dicembre 2022.
 - È ammissibile una presentazione tardiva della domanda di saldo fino ad un massimo di 20 giorni con l'applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all'1% al giorno. Oltre tale termine si avvia la procedura di decadenza totale.
 - Perché possano essere acquisite e registrate da parte degli uffici di AVEPA preposti all'istruttoria, le domande di erogazione di acconti devono essere corredate della seguente documentazione:
 - giustificativi di spesa e di pagamento;
 - contratti afferenti alle spese rendicontate e corrispondenti atti delle procedure di contrattazione (completi di verbali, pubblicazioni, controlli, comunicazioni obbligatorie, eventuali modifiche contrattuali ecc.);
 - relazione intermedia;
 - documentazione fotografica comprendente il cartello di cantiere.
- Una richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la conclusione dell'operazione.
- La domanda di erogazione a saldo dovrà essere trasmessa entro il 20 dicembre 2022, corredata della seguente documentazione:
 - certificato di fine lavori;

- b) giustificativi di spesa e di pagamento;
- c) certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori;
- d) provvedimento con cui il beneficiario approva gli atti di contabilità finale;
- e) documentazione fotografica rappresentativa:
 - del cartello di cantiere, se non già trasmesso con le domande di acconto;
 - dell'edificio a lavori conclusi;
 - della targa permanente apposta sull'edificio adeguato/migliorato, attestante il contributo POR FESR, come specificato all'art. 20.
- f) Piano finanziario dell'opera realizzata, con indicazione dell'eventuale cofinanziamento mediante altro sostegno assegnata da altro Ente per lo stesso intervento, ovvero di sostegno richiesto e in via di istruttoria da parte dell'Ente gestore;
- g) Relazione finale;
- h) Collaudo statico ed eventuale agibilità;
- i) Attestato di classificazione sismica (ACS) post intervento.

6. La documentazione inerente alla spesa sostenuta deve avere i seguenti requisiti:

- essere relativa a spese sostenute a partire dal 1/1/2019 e non successive al termine per la presentazione della domanda di saldo come specificato al comma precedente;
- deve essere intestata e pagata dal soggetto beneficiario;
- nel caso di pagamento a un soggetto diverso da quello che ha emesso il documento contabile (cessione di credito o altro) deve essere allegata idonea documentazione che attesti i titoli ed i vari passaggi, anche contabili, atti a ricostruire la procedura seguita;
- i documenti contabili devono essere riferiti all'investimento oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di spesa ammesse a finanziamento;
- devono riportare nel dettaglio le singole voci ed i relativi importi con evidenziazione delle spese ritenute ammissibili;
- Nel caso di documentazione di spesa riguardante lavori è necessario allegare:
 - stato d'avanzamento lavori corrispondente;
 - certificato di pagamento.
- Nel compilare la domanda di erogazione, il Beneficiario dovrà sottoscrivere la dichiarazione in merito alla avvenuta verifica del DURC o della dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 sulla non obbligatorietà.
- Le fatture e gli altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto devono riportare, nella causale/oggetto della fattura, la dicitura: "Spesa agevolata a valere sul POR FESR, Azione 5.3.2 DGR [inserire numero e anno della delibera di approvazione del bando]"; nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione in tal senso nel "Quadro Dichiarazioni" della domanda di pagamento.
- I giustificativi di pagamento trasmessi alla struttura che effettua l'istruttoria delle domande di pagamento devono essere costituiti da mandato di pagamento e relativa quietanza (CIG e CUP devono essere presenti almeno nel mandato di pagamento).
- il CIG e il CUP devono essere indicati sui giustificativi di spesa, sugli strumenti di pagamento e nei documenti contrattuali. L'art. 6 c. 2 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità prevede, per il caso di omessa indicazione del codice CUP o del CIG negli strumenti di pagamento, l'applicazione a carico del soggetto inadempiente di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La relativa spesa è comunque

ammessa al contributo, ma ai sensi dell'art. 6 della legge 136/2010 si procederà segnalando l'inadempienza all'organo competente per territorio.

– nel caso di pagamento di oneri accessori quali ritenute IRPEF, altre imposte e contributi previdenziali e assistenziali è necessario acquisire inoltre i seguenti documenti:

- mandato di pagamento;
- modello F24 quietanzato (si fa presente che anche gli F24 dovranno essere effettivamente pagati e quietanzati entro la data di eleggibilità della spesa, cioè entro la data di presentazione della domanda di pagamento, in acconto o in saldo);
- nel caso di pagamento cumulativo, dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445 del 2000 con cui si attesta che con i modelli F24 presentati (indicare gli estremi) sono stati pagati gli oneri accessori afferenti alle fatture rendicontate (indicare gli estremi).

7. I contratti stipulati devono essere trasmessi unitamente alla documentazione amministrativa presupposta afferente la procedura osservata, ciò al fine del riscontro da parte dei competenti uffici di eventuali irregolarità. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare in relazione a ciascun contratto d'appalto:

- determina a contrarre;
- bando di gara d'appalto o avviso pubblico di indagine di mercato;
- comprova delle avvenute pubblicazioni del bando o dell'avviso pubblico di indagine di mercato;
- nel caso di procedura negoziata effettuata sulla base di elenchi ai sensi del Dlgs 50/2016 art. 36 comma 2, avviso pubblico istitutivo dell'elenco, regolamento e atto di approvazione dell'elenco (vedere linee guida ANAC n. 4);
- provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
- elenco delle ditte invitate;
- lettera d'invito e copia avviso di ricevimento;
- attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti (artt. 80 e 83 del Dlgs 50/2016); – verbali di gara;
- comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
- atto di aggiudicazione;
- comprova avvenute pubblicazioni dell'esito di gara;
- comprova delle avvenute comunicazioni dell'aggiudicazione;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo, ai sensi della legge n. 136 del 2010;

Per i contratti di subappalto:

- dichiarazione resa dall'aggiudicatario dell'appalto, all'atto della presentazione dell'offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo, ai sensi della legge n. 136 del 2010;

– attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;

– dichiarazione sull'inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e subappaltatore di cui all'art. 2359 C.C.; – autorizzazione al subappalto.

8. La liquidazione di ciascuna rata di contributo sarà disposta entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai precedenti commi, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dal presente bando. L'Amministrazione Regionale, anche tramite AVEPA, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 30 giorni dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali di cui al presente comma si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

9. All'atto della liquidazione a saldo la spesa totale ammessa definitivamente a contributo è costituita dalla spesa debitamente pagata e rendicontata, ammissibile a contributo. A tal riguardo le spese tecniche, debitamente pagate e rendicontate, sono riconosciute in misura massima del 15% della spesa totale definitivamente ammessa a contributo come indicato nel decreto di finanziamento di cui all'art. 12.1.

10. Come stabilito all'art. 8 comma 3, in fase di rendicontazione finale, qualora le spese rendicontate ammesse a contributo fossero di importo inferiore a quello fissato all'atto della concessione, il contributo spettante sarà ricalcolato in proporzione all'aliquota di finanziamento richiesta.

Articolo 16

Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 71 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario al fine di verificare e accertare quanto segue:

- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine il Beneficiario deve tener disponibile, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo, tutta la documentazione connessa all'intervento ammesso ai benefici;
- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.

3. La Commissione europea, ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA, della Regione e della Commissione europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo;

4. Si procederà alla revoca totale del sostegno, nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, senza giustificato motivo, oppure non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo da parte della Regione o della Commissione europea.

Articolo 17

Rinuncia e decadenza del sostegno

1. In caso di rinuncia volontaria al contributo concesso, che deve essere comunicata mediante PEC all'indirizzo protocollo@cert.avepa.it, AVEPA provvede a adottare il provvedimento di decadenza e il beneficiario è tenuto a restituire l'eventuale beneficio già erogato.
2. Il sostegno assegnato è soggetto a revoca totale o parziale, con Decreto del Dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni/vincoli contenuti nel presente bando, ovvero nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme – nel contenuto e nei risultati conseguiti – al progetto ammesso a contributo.
3. Il contributo è soggetto a rettifiche in diminuzione, fino alla revoca parziale o totale, qualora venga accertato il mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, in applicazione dell'art. 143 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Nella determinazione delle rettifiche finanziarie dovute per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici la Regione applica gli Orientamenti approvati dalla Commissione europea con Decisione C(2019) 3452 del 14 maggio 2019.
4. Il sostegno concesso può essere inoltre soggetto a decadenza qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali esso è stato concesso ed erogato.
5. In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato, il soggetto richiedente dovrà restituire le somme già erogate, gravate dagli interessi maturati al tasso d'interesse legale pro tempore vigente.

Articolo 18

Informazioni generali

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito web della Regione del Veneto, all'indirizzo www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET), sulla pagina della SRA e sul sito dell'Organismo Intermedio AVEPA <http://www.avepa.it/por-fesr-2014-2020>.

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.

Le comunicazioni tra AVEPA e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: protocollo@cert.AVEPA.it

Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti ad AVEPA - Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711.

Articolo 19

Informazione e pubblicità

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando.

2. Il beneficiario è tenuto a rendere disponibile, qualora abbia un sito web, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario complessivamente concesso.

3. Il beneficiario al più tardi al momento della presentazione del saldo, è tenuto in ogni caso al rispetto degli obblighi previsti dalle “Linee guida per i beneficiari sulla responsabilità in materia di informazione e comunicazione” disponibili sul sito istituzionale: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari>.

Si precisa inoltre che il materiale informativo e promozionale finanziato dal POR FESR Veneto 2014-2020 dovrà riportare in maniera visibile il logo del Programma.

4. Il beneficiario durante l’esecuzione del progetto è tenuto ad esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti, conformemente a quanto previsto nelle Linee guida per i Beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione e comunicazione. Successivamente, entro la data di presentazione della domanda di erogazione del saldo, il beneficiario è tenuto ad esporre una targa permanente in un luogo facilmente visibile al pubblico come, ad esempio l’area di ingresso.

5. Se il sostegno pubblico concesso è di importo inferiore a 500.000 euro, in deroga al punto precedente, il Beneficiario è tenuto a collocare almeno un poster (di formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile dal pubblico, con la descrizione del progetto, conformemente a quanto previsto nelle Linee guida per i beneficiario sulle responsabilità in materia di informazione e comunicazione.

6. Il beneficiario del contributo avrà inoltre l’obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell’ambito del POR FESR.

7. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali: www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>
<http://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

Articolo 20

Disposizioni finali e normativa di riferimento

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L’amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Normativa Comunitaria

Decisione (CE) C(2015) 5903 final della Commissione europea “Approvazione POR FESR 20142020, obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione del Veneto”.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

Regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati

Regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012

Decisione C(2013) 9527 della Commissione europea del 19 dicembre 2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

Normativa Statale e Regionale

O. P. C. M. n. 3274 del 20 marzo 2003 “primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”

O. P. C. M. n. 3519 del 28 aprile 2006 “criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazioni e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”

O. P. C. M. n. 3907 del 13 novembre 2010 “contributi per gli interventi di rischio sismico”

O.P.C.M. n. 532 del 12 luglio 2018: Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico

D.M. 17 gennaio 2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni”

D. P. R. n. 380 del 6 giugno 2001 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE””

D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

D. L. 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”

D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, “regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché delle flora e delle fauna selvatiche”

D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

D. G. R. n. 3645 del 28 novembre 2003 “recepimento O. P. C. M. n. 3274 del 20 marzo 2003-edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali”

D.C.R. n. 67 del 3 dicembre 2003 “classificazione sismica dei comuni del Veneto”

D. G. R. n. 96/CR del 7 agosto 2006 “recepimento O. P. C. M. n. 3519 del 28 aprile 2006”

D. G. R. n. 71 del 22 gennaio 2008 “recepimento O. P. C. M. n. 3519 del 28 aprile 2006”

L. R. n. 27 del 7 novembre 2003 “disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 03/02/2016

DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”

Delibera di Giunta regionale n. 825/2017 allegato A) “Manuale procedurale POR FESR” e s.m.i.

Decreto AVEPA n. 137/2017 “Manuale generale AVEPA” e s.m.i.

Articolo 21

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE e sull'utilizzo dell'applicativo Arachne

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.
3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria.
5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it
7. All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere ad al Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente bando.
9. Inoltre, si fa presente ai beneficiari che, ai sensi dell’art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013, i dati forniti in SIU nell’ambito della richiesta di agevolazione finanziaria sul POR

FESR 2014-2020, saranno trasferiti nella banca dati di Arachne e saranno utilizzati per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti nel sistema Arachne, finalizzati al calcolo del rischio, saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati né dall'Autorità di gestione né dai Servizi della Commissione europea.